Comune di Vaccarizzo Albanese
87060 Provincia di Cosenza
www.comune.vaccarizzoalbanese.cs.it

=*=*=*=*=*=*=

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 26/11/2004

ART. 1 – Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito, per brevità: TUEL), dallo Statuto comunale vigente(nel seguito, per brevità: statuto) e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale, la decisione è adottata dal sindaco, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea (nel seguito, per brevità: sindaco), ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 dello statuto.

ART. 2 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere. Il sindaco sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il sindaco, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3 – Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale, che rappresenta democraticamente la comunità, inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4 – La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso l'apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, *è* destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il sindaco può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla apposita sala, nel caso di riunioni congiunte con altri enti oppure quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità o l'impegno e la solidarietà del Consiglio verso la comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato, della Unione Europea ed eventualmente quella del comune.
6. Nella sede e nel corso delle riunioni del consiglio è fatto divieto di fumare.

ART.5 – Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco.

ART.6 – Presidenza delle adunanze - sostituzione

1. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco, nel caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dalla carica di sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano, che è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri comunali.
3. Il Vice Sindaco esercita, inoltre, le funzioni di Presidente del Consiglio comunale nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino alla elezione del nuovo Consiglio.

ART.7 – Compiti e poteri della Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco nella qualità di Presidente del Consiglio comunale:
   1.1. rappresenta l'intero Consiglio comunale e ne tutela la dignità del ruolo;
   1.2. assicura l'esercizio delle funzioni al Consiglio comunale attribuite dalla legge e dallo statuto
   1.3. provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare;
   1.4. modera la discussione degli argomenti;
   1.5. dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento;
   1.6. concede la facoltà di parlare;
   1.7. pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
   1.8. determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
   1.9. esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento;
2. Il Sindaco nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, inoltre:
   2.1. si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri;
   2.2. promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, il Difensore Civico e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa;
   2.3. assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
   2.4. al fine di portare ordine nella discussione e dirimere eventuali conflitti fra i consiglieri, ha facoltà di prendere la parola in ogni momento.

ART. 8 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultati eletti comunicano per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome dei Capogruppo e le variazioni della persona del Capogruppo.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 dello Statuto, in caso di contestazione o in mancanza delle comunicazioni di cui al comma precedente, viene considerato Capogruppo per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e per i gruppi di minoranza i candidati alla carica di sindaco delle liste di riferimento.

ART. 9 – Commissioni consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'articolo 27 dello statuto ed a seguito della adozione di apposito regolamento, il Consiglio comunale può costituire commissioni consiliari permanenti, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

ART. 10 – Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, può costituire commissioni speciali temporanee con l'incarico di esperire indagini conoscitive ed inchieste, nelle quali fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.
2. La presidenza delle commissioni speciali di cui al comma precedente è riservata alle opposizioni.
3. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono l'indagine conoscitive e inchiesta effettuata.
4. La deliberazione con la quale si costituisce la commissione stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori e le altre disposizioni per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva o dell'inchiesta.

ART. 11 – Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

ART. 12 – Consiglieri comunali – riserva di legge

1. Il numero dei consiglieri attribuito al comune (art. 37 TUEL), l'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge (art. 38 TUEL e primo comma dell'articolo 22 dello Statuto).

ART. 13 – Consiglieri comunali – convalida

1. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 14 – Consiglieri comunali – Dimissioni

1. Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non abbisognano di presa d'atto da parte del consiglio e sono immediatamente efficaci.
4. La surrogazione dei consiglieri dimissionari è adottata dal consiglio con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risultano dal protocollo, e deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrono i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 15 – Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco. Il sindaco trasmette la proposta al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando l'oggetto e il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta od orale anche durante la discussione in aula. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura l'istruttoria, con procedura d'urgenza. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 16 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, ovvero su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della comunità.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno redatti in modo insufficiente, scorretto o sconveniente ovvero contrario alle norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal sindaco con atto motivato.
3. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
4. Se le interrogazioni non sono richieste con risposta scritta, si può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso il sindaco provvede alla iscrizione della risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.
5. L'interpellanza consiste in un quesito per conoscere i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncia con votazione.
6. L'ultimo punto dell'ordine del giorno di ogni adunanza consiliare è riservato alla trattazione di interrogazioni e interpellanze.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle

competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8. Uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta consiliare al sindaco, che ne ammette l'esame nella stessa seduta.

ART. 17 – Comunicazioni e commemorazioni

1. Il sindaco può dare comunicazioni in ogni momento della seduta consiliare e che riguardino il Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno. Le comunicazioni non danno luogo a discussione e votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al sindaco che concede la parola ai richiedenti dopo l'approvazione dei verbali.

ART. 18 – Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, dal deposito della domanda presso l'ufficio protocollo del Comune, quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema è poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dalla legge, per quanto attiene ai responsabili dei servizi. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

ART. 19 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità all'articolo 30 dello Statuto, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione degli atti dell'Ente, utili all'espletamento del mandato elettivo, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio del diritto è effettuato dai consiglieri richiedendo per iscritto direttamente al segretario comunale o al responsabile del servizio comunale competente l'informazione o l'accesso agli atti.
4. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili dei servizi, di verbali di commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze e di altri atti pubblici depositati negli uffici comunali. La richiesta scritta deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e la dichiarazione che la copia richiesta è utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta. Il rilascio delle copie deve avvenire entro i tre giorni successivi alla richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. Il segretario comunale o il responsabile del servizio qualora rilevino la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informano entro lo stesso termine il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del mandato elettivo connesso alla

carica di consigliere comunale. Per le copie di atti e documenti non sono addebitate al consigliere richiedente rimborsi di costi di ricerca, misura, fotocopia e rilascio, sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato degli atti e dei documenti così acquisiti.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti attuativi.

ART. 20 – Comunicazione delibere ai capigruppo e facoltà di visione

1. Contestualmente all'affissione, l'elenco delle deliberazioni della giunta è comunicato ai capigruppo consiliari. In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito dell'elenco presso la Segreteria comunale con invito al ritiro.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento degli uffici, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicato ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, in forma scritta, devono essere evase entro 24 ore.

ART. 21 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentato, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 22 – Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 23 – Partecipazione alle adunanze e decadenza dalla carica di consigliere

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio e a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa (comma terzo – art. 24 dello Statuto) con comunicazione resa al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.
3. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto, i consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 24 dello Statuto, il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine

indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

5. La surrogazione dei consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 24 – Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi, allontanandosi dalla sala della riunione, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. I componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 25 – Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

ART. 26 – Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco deve seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 27 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare al sindaco ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.
4. Si osservano disposizioni legislative per assicurare condizioni di pari opportunità.

ART. 28 – Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

ART. 29 – Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. Gli assessori non consiglieri eventualmente nominati dal sindaco, ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, partecipano alle adunanze del consiglio con funzioni referenti e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione alle adunanze del consiglio degli assessori non consiglieri non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 30 – Competenza per la convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

ART. 31 – Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa è tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è prevista che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto comunale e per l'esercizio delle funzioni e l'adozione degli altri provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete effettuare la convocazione.

ART. 32 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 33 – Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono stato conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.
3. I documenti anzidetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
4. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare un domiciliatario residente nel comune indicando, con comunicazione indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservata, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 34 – Avviso di convocazione - Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma precedente e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilita dal consiglio stesso.
7. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stata deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

9. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 35 – Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato a cura del responsabile dell'Ufficio comunale preposto all'albo del comune nei tre giorni precedenti la riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno deve essere, di regola, pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ART. 36 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 37 – Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, non può deliberare se non intervengono almeno sei consiglieri, escluso il sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
5. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
7. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
8. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza

ART. 38 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, purché intervengano almeno quattro membri del consiglio, escluso il sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
   4.1. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali e lo statuto delle aziende speciali;
   4.2. la partecipazione a società di capitali;
   4.3. l'assunzione diretta di pubblici servizi;
   4.4. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
   4.5. i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale, nonché i programmi di opere pubbliche;
   4.6. il conto consuntivo;
   4.7. i regolamenti;
   4.8. l'adozione e l'approvazione di strumenti urbanistici;
   4.9. l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti;
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 34.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 39 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 41.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 40 – Pubblicità delle adunanze - Registrazioni audio e video

1. Le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici ed audiovisivi, anche a mezzo di riprese in diretta o via Internet sono libere. Ogni ripresa audio e video o in diretta da chiunque effettuata e diffusa con ogni mezzo lecito è auspicabile al fine di meglio diffondere il pensiero dei rappresentanti dei cittadini. Il sindaco e l'Amministrazione Comunale assicurano la registrazione ufficiale dei consigli comunali con adeguati

mezzi di riproduzione da tenersi a disposizione di ogni consigliere che ne faccia richiesta oltre che rappresentare archivi ufficiali del comune da conservarsi e custodirsi con le migliori tecniche. Al fine di garantire l'originalità e di evitare ogni forma di manipolazione, ogni nastro o altro sistema riproduttivo deve essere nuovo ed è assolutamente vietato l'uso di nastri o supporti usati.

2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presento comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 41 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.
5. E' assicurata a cura del solo comune la registrazione delle adunanze segrete. E' fatto assoluto divieto, a chiunque, di divulgare in forma pubblica, con qualsiasi mezzo, le adunanze segrete.

ART. 42 – Adunanze «aperte»

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità il sindaco, sentita la giunta, può convocare il consiglio comunale in adunanza «aperta» nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali e religiose interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali e morali rappresentate.
4. Durante le adunanze «aperte» del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

ART. 43 – Comportamento dei consiglieri durante le adunanze

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltogli, il sindaco deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su richiesta dell'interessato, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 44 – Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti assegnati al gruppo e parlano da tali rivolti al sindaco ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 45 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto una volta ristabilito l'ordine.

ART. 46 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il sindaco, per le esigenze del consiglio, anche su richiesta di singoli consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati il revisore dei conti, consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Durante gli interventi di cui ai commi precedenti la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti

ART. 47 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del sindaco o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

ART. 48 – Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di due minuti.
4. Il sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, le controrepliche e le conclusioni, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

ART. 49 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento a cui si riferiscono.

ART. 50 – Fatto personale

1. Costituisce «fatto personale» l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del sindaco decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di due minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al sindaco di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatele. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 51 – Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

ART. 52 – Partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al sindaco di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il segretario, qualora svolga le funzioni di direttore generale, su invito del sindaco provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Il Consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di segretario per deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
4. Si applica nei confronti del segretario comunale l'articolo 24 del presente regolamento.

ART. 53 – Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze, attraverso le deliberazioni adottate, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale e costituisce il fedele servizio dell'andamento della seduta consiliare.
2. Alla redazione del verbale provvede il Segretario Comunale.
3. Il verbale registra la natura pubblica o segreta della seduta, la forma palese, nominata o segreta della votazione, e riporta:
   3.1. i nominativi di coloro che sono intervenuti alla discussione;
   3.2. il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta;
   3.3. il nominativo dei consiglieri comunali che hanno votato contro o si sono astenuti ad ogni proposta.
4. In ciascuna deliberazione sono inserite unicamente, le dichiarazioni se brevi dettate al Segretario Comunale seduta stante. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento nel verbale dei propri interventi, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al Segretario comunale, contestualmente o prima della lettura dello stesso; il testo scritto è allegato al verbale.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte nel corso delle discussioni sono registrati con mezzi audio o audiovideo e conservati nella segreteria comunale.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario Comunale.

ART. 54 – Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale della seduta precedente viene messo a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, oltre al Consigliere proponente possono esprimersi un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.
6. I verbali e le registrazioni magnetiche delle sedute del consiglio comunale sono conservati nell'archivio comunale.

ART. 55 – Forma e contenuti delle deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
4. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
5. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
6. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
7. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
8. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.
9. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 56 – Approvazione, annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento o alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono annullamenti, revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 57 – Modalità generali delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

7.1. per i regolamenti il sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto o oralmente; discusse e votato tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
7.2. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 58 – Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è ripetuta se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione o nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono sono annotati nominativamente a verbale.

ART. 59 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il sindaco precisa al consiglio il significato del «si», favorevole alla deliberazione proposta, e del «no», alla stessa contrario.
3. Il segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal sindaco, con l'assistenza del segretario.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 60 – Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
   2.1. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
   2.2. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo, affinché ne sia preso atto verbale.
7. Terminata la votazione il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al

computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituita dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 61 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiate, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
5. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il sindaco conclude il suo intervento con la formula «il consiglio ha approvato» oppure «il consiglio non ha approvato».
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 62 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto comunale, divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

ART. 63 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri neoeletti dopo la proclamazione dell'elezione.